

Codice di procedura civile

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 28 ottobre 1940, n. 253

Codice di procedura civile [approvato con R.D. 28.10.1940, n. 1443]

LIBRO TERZO. Del processo di esecuzione - TITOLO SECONDO. Dell'espropriazione forzata - CAPO QUARTO. Dell'espropriazione immobiliare - SEZIONE TERZA. Della vendita e dell'assegnazione - PARAGRAFO TERZO. Vendita con incanto

Articolo 586**Trasferimento del bene espropriato**

Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell'esecuzione può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, ovvero pronunciare decreto col quale trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato, ripetendo la descrizione contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita, e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono a obbligazioni assunte dall'aggiudicatario a norma dell'art. 508. Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento. (1)

Il decreto contiene altresì l'ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l'immobile venduto.

Esso costituisce titolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari e titolo esecutivo per il rilascio.

(2)

(1) Il presente comma prima sostituito dall'art. 19 bis, L. 12.07.1991 n. 203, è stato, poi, così modificato dall'art. 2 D.L. 14.03.2005, n. 35 come modificato dall'allegato alla L. 14.05.2005, n. 80 con decorrenza ed efficacia dalle date contenute rispettivamente nei commi 3 quater e 3 quinquies del medesimo articolo. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell'esecuzione può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, ovvero pronunciare decreto col quale trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato, ripetendo la descrizione contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita, e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono a obbligazioni assunte dall'aggiudicatario a norma dell'art. 508."

(2) Ai sensi dell'art. 16, comma 1, D.L. 14.02.2016, n. 18 con effetto per gli atti emessi dal 16.02.2016 fino al 31 dicembre 2016, gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare di cui presente articolo, ovvero di una procedura di vendita di cui al di cui all'articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro due anni.